

Reg. Sent. 607/2025

Depositata il 07.04.2025

N. 1800/2016 R.G. Tribunale

N. 5949/2014 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

RITO MONOCRATICO ORDINARIO

SENTENZA

(art. 544 e segg. C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio Schiraldi - alla pubblica udienza del giorno 7 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D. P. T., nata a (...) il (...), ivi residente in C.so (...), con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. T. Z.

Detenuta per altra causa – rinunciante a comparire

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. T. Z., del foro di Pescara

IMPUTATA

del delitto p. e p. dall'art.628, commi 1 e 3 n.3 ter, del c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia, si impossessava di un paio di occhiali di proprietà di R. P. così sottraendoli a quest'ultima, legittima detentrica.

Violenza e minaccia consistite nel raggiungere la R., che, nell'area di risulta antistante la Stazione di Pescara ed adibita al terminal degli autobus, era salita a bordo della linea 5, nell'apostrofarla nel contempo con frasi quali: "Brutta troia, vecchia schifosa, finalmente ti ho raggiunta.....dove volevi scappare?", nel strattarla ripetutamente e nel strapparle gli occhiali di dosso, rompendoli tra le proprie mani e conservandone una lente all'interno della propria biancheria intima, mentre la parte rotta restante degli occhiali veniva recuperata dalla

R., che riusciva a strapparli dalle mani dell'assaltatrice rotti, mentre quest'ultima continuava a minacciare di picchiarla.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno di un mezzo di pubblico trasporto.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Commesso in Pescara, il 6/5/2014

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa R. Romilio;
- Avv. T. Z. per l'imputata.

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 12.07.2016, il GIP del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio nei confronti di D. P. T. per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'esito del processo, con sentenza in data 06.07.2020, il Tribunale di Pescara ha dichiarato D. P. T. colpevole del reato a lei ascritto, condannandola alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

All'esito del giudizio di appello, con sentenza in data 21.02.2021, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di D. P. T. nella misura di anni due di reclusione ed euro 550,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

All'esito del giudizio di cassazione, con sentenza del 16.02.2023, la Corte Suprema di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio.

Conseguentemente, questo Tribunale, con decreto del 01.06.2023, ha fissato l'udienza del 06.11.2023 per la celebrazione del giudizio di rinvio.

Il processo di rinvio si è articolato nelle seguenti udienze:

☐ Udienza del 06.11.2023 nella quale il difensore dell'imputata ha rappresentato lo stato detentivo della stessa sin dal momento della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di riapertura del dibattimento; quindi il Tribunale ha disposto il rinvio del processo a successiva udienza, ordinando la traduzione dell'imputata e il rinnovo della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, del verbale di udienza e dell'atto di esercizio dell'azione penale.

☐ Udienza dell' 11.03.2024 nella quale, rilevata l'assenza dell'imputata per rinuncia, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

☐ Udienza del 16.09.2024 nella quale si è proceduto all'escussione del teste del P.M., R. P. , e si è data lettura ex art. 512 c.p.p. al verbale di sommarie informazioni rese dal teste del P.M., Giancaterino Franco, già deceduto nelle more del processo definito con la sentenza di primo grado annullata.

☐ Udienza del 16.12.2024 nella quale si è proceduto all'escussione dei testi del P.M., P. R. e M. L..

☐ Udienza del 07.04.2025 nella quale l'imputata, non comparendo, ha implicitamente manifestato la volontà di non sottoporsi al proprio esame calendarizzato per detta udienza; all'esito, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per la deliberazione, dando poi lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che, previa riqualificazione del fatto ascritto a D. P. T. nei reati di cui agli artt. 582 e 635 c.p., in questa sede non possa che pronunciarsi una sentenza di estinzione di tali reati per intervenuta prescrizione.

Invero, dall'istruttoria svolta in questo giudizio di rinvio non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provata la condotta di impossessamento degli occhiali della persona offesa R. P. da parte dell'imputata D. P. T..

R. P. , infatti, sentita all'udienza del 16.09.2024, ha mostrato evidenti difficoltà nel ricordo di quanto accaduto in Pescara circa dieci anni prima, ossia il 06.05.2014 e, pur avendo ricordato che quel giorno indossava occhiali da vista, non ha saputo riferire se tale oggetto le fosse stato sottratto dall'imputata, affermando più volte di non voler dire il falso in considerazione del notevole tempo trascorso dai fatti.

Assume, dunque, carattere isolato e non sufficientemente riscontrato quanto riferito a sommarie informazioni da G. F. dinanzi ai Carabinieri di Pescara Colli in data 18.05.2014, secondo cui “una donna di circa 60 anni mi si avvicinava dicendomi che era stata aggredita da un’altra che le aveva prima sottratto gli occhiali e poi glieli aveva rotti”.

Alcun elemento utile sotto il profilo della condotta di impossessamento si rinviene, inoltre, nelle dichiarazioni degli ulteriori testi escussi all’udienza del 16.12.2024, P. R. e M. L., i quali non hanno reso alcuna informazione a tal proposito.

Su altro versante, va osservato che la persona offesa R. P. ha riferito convintamente di come l’imputata l’avesse prima aggredita per strada e poi picchiata e stratonata sull’autobus, altresì pronunciando al suo indirizzo parole irriguardose e aggressive come “puttana”, “stronza” e simili, tanto da costringerla ad avvicinarsi all’autista dell’autobus e a percorrere il tragitto al fianco di quest’ultimo. Parimenti, la persona offesa R. P. , a specifica domanda, ha ricordato che l’imputata le aveva rotto gli occhiali.

Tali dichiarazioni trovano conferma esterna in quanto riferito a sommarie informazioni da G. F., secondo cui “una donna di circa 60 anni mi si avvicinava dicendomi che era stata aggredita da un’altra che le aveva prima sottratto gli occhiali e poi glieli aveva rotti”. Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni del teste M. L., autista dell’autobus, il quale, sentito all’udienza del 16.12.2024, ha riferito che, avvertito della colluttazione tra le due donne, si era avvicinato loro, che stavano ancora discutendo, e aveva notato che una di esse aveva gli occhiali rotti; la stessa gli diceva che era stata aggredita dall’altra donna, la quale le aveva rotto gli occhiali. Quindi il teste aveva ripreso la sua corsa tenendo le due donne separate, in particolare facendo accomodare accanto a sé la donna con gli occhiali rotti.

Infine, il teste P. R. ha riferito, riportandosi anche alle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado concluso con la sentenza annullata, che, tramite la visione delle immagini di videosorveglianza all’interno dell’autobus, aveva potuto riconoscere senza ombra di dubbio l’odierna imputata D. P. T. come l’autrice delle condotte avvenute all’interno del mezzo (poiché persona già conosciuta per motivi di servizio).

Alla luce delle esposte considerazioni, è avviso di questo giudice che non vi siano elementi che con evidenza consentano una pronuncia di assoluzione nei confronti dell’imputata D. P. T. per i reati di cui agli artt. 582 e 635 c.p., in questi termini dovendosi riqualificare il fatto a lei originariamente ascritto.

Ciò premesso, va osservato che le ipotesi di reato ex artt. 582 e 635 c.p. risultano estinte per intervenuta prescrizione, considerato che il termine ordinario di prescrizione è di sei anni (trattandosi di fattispecie delittuose), mentre quello massimo, tenuto conto delle interruzioni, è di sette anni e sei mesi.

Al fine del calcolo del termine di prescrizione si ritiene che debba essere esclusa la rilevanza in concreto della contestata recidiva, atteso che, considerata l'entità obiettiva del fatto e rapportata la stessa con i precedenti penali risultanti a carico dell'imputata dal casellario giudiziale rispetto al momento della condotta, il fatto oggi in giudizio non appare sintomatico di un'incrementata capacità a delinquere dell'imputata.

Nel corso del processo di primo grado concluso con la sentenza annullata con rinvio, si è verificata una causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione, essendo stata fissata un'udienza (quella del 12.03.2020) nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, conseguentemente differita ai sensi dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Va parimenti tenuto conto delle interruzioni ex art. 160 c.p..

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle risultanze dibattimentali, i reati di cui agli artt. 582 e 635 c.p., così riqualificato il fatto originariamente ascritto all'imputata, si sono prescritti, al più tardi, il 10/01/2022, atteso che la condotta ascritta a D. P. T. è contestata "in Pescara il 6.5.2014".

Per le ragioni esposte, in assenza di elementi che con evidenza consentano una pronuncia di assoluzione con le formule previste dal 2° comma dell'articolo 129 c.p.p., va dichiarato non doversi procedere nei confronti di D. P. T. per i reati di cui agli artt. 582 e 635 c.p., così diversamente qualificato il fatto a lei contestato, perché estinti per intervenuta prescrizione.

La presente sentenza viene redatta con motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di D. P. T. per i reati di cui agli artt. 582 e 635 c.p., così diversamente qualificato il fatto a lei contestato e previa disapplicazione della contestata recidiva, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Sentenza redatta con motivazione contestuale.

Pescara, 07.04.2025

Il Giudice
(Dott. Antonio Schiraldi)